



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 12 /2019

Il Capo del Circondario e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA la propria Ordinanza n. 05/2018 in data 19/03/2018 e ss.mm.ii. che approva il Regolamento per l'esercizio della pesca delle seppie con l'uso di nasse e attrezzi simili e cogolli nelle acque del Compartimento Marittimo di Chioggia;

VISTA la propria Ordinanza n. 22/2008 in data 08/05/2008 che individua due aree di mare da destinarsi in via permanente a campo di regata per unità a vela;

VISTO la propria Ordinanza n. 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii che approva il Regolamento per la Navigazione, la sosta e gli accosti nel porto e nella rada di Chioggia;

VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2015 in data 30/04/2015;

CONSIDERATO che , nel corso dell'anno , nell'ambito di giurisdizione di questo Comando si svolgono numerose regate veliche e manifestazioni sportive, ivi compresa l'attività di scuola vela, stante la presenza di circoli/sodalizi velici sul territorio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una regolamentazione delle attività propedeutiche allo svolgimento delle manifestazioni veliche, attività sportive e scuola vela, mediante la semplificazione degli adempimenti connessi;

CONSIDERATA: la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni;

VISTI gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che nel Compartimento marittimo di Chioggia, nelle zone di mare antistanti i litorali di Sottomarina e di Porto Levante, sono state individuate due aree da destinarsi in via permanente a campo di regata per unità a vela; le stesse sono comprese in un cerchio del raggio di 0,6 miglia avente come centro i seguenti punti di coordinate geografiche WGS 84 (vedasi planimetria allegata):

Area Sottomarina

- Latitudine 45°12'36"N - Longitudine 012°19'51"E

Area Porto levante

- Latitudine 45°05'00"N - Longitudine 012°27'00"E

I dettagli dello svolgimento delle manifestazioni verranno di volta in volta resi pubblici con appositi avvisi ai naviganti.

ORDINA

Articolo 1

Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalle manifestazioni in argomento devono procedere con cautela, senza interferire con le regate durante lo svolgimento delle stesse.
Le unità devono in ogni caso dare la precedenza alle unità a vela impegnate in regata.

Articolo 2

Le regate devono aver luogo prioritariamente nei giorni di sabato e domenica, in coincidenza con la sospensione delle normali attività di pesca.

Le imbarcazioni partecipanti alla manifestazione di cui trattasi devono osservare le norme contenute nel Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, le ordinanze dell'Autorità Marittima nonché ogni altra disposizione di Autorità/Ente/Federazione a vario titolo interessata.

Il Comitato Organizzatore del singolo evento deve presentare a questa Capitaneria di Porto con congruo anticipo e comunque almeno entro giorni 10 (giorni) lavorativi dallo svolgimento, una comunicazione in carta semplice come da modello allegato dalla quale risultino:

- Denominazione del sodalizio nautico;
- Nominativo del responsabile della manifestazione;
- Nominativo del responsabile del servizio di assistenza;
- Data e tipo di regata;
- Orario inizio e fine regata;
- Numero e tipo imbarcazione partecipanti;
- Numero e caratteristiche dei mezzi di assistenza;
- Apparecchi di comunicazione presenti nei mezzi di assistenza;
- Identità dell'istruttore FIV con rispettivo brevetto in corso di validità;
- Dichiarazione di manleva.

Il mancato inoltro della comunicazione nei termini sopra indicati, necessario per redigere specifico avviso ai naviganti, di cui comunque il comitato prima dell'inizio della gara dovrà accertarne l'avvenuta emissione tramite la Capitaneria di Porto, comporterà l'automatico divieto ad effettuare la manifestazione.

Si fa obbligo al Comitato Organizzatore di:

- comunicare almeno 60' prima dell'inizio della manifestazione (telefono 041/5508207 o VHF CH16 -14) alla Centrale Operativa di questa Autorità Marittima, il numero esatto dei partecipanti alla manifestazione, il numero delle unità di assistenza ed il nominativo e relativo recapito telefonico o radio del direttore di regata o responsabile dell'organizzazione presente in loco;
- procedere ad accurata verifica/ricognizione del campo di regata per accertare la presenza di ostacoli al sicuro svolgimento dell'evento;
- predisporre un adeguato servizio di assistenza per tutta la durata della manifestazione;
- controllare, preventivamente, che tutti i partecipanti siano in possesso delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa di settore e di tutti gli altri certificati prescritti, anche sanitari;
- osservare la normativa in tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile;
- al termine della manifestazione comunicare (telefono 041/5508207 o VHF CH16-14) alla Centrale Operativa di questa Autorità Marittima l'avvenuto sgombero dell'area di regata;
- informare i partecipanti alle manifestazioni delle normative contenute nelle ordinanze citate in premessa e le norme che disciplinano la navigazione ed il transito nelle bocche di porto.-

In caso di eventi organizzati da associazioni/sodalizi/enti non aderenti alle Federazioni nazionali, i legali rappresentanti dovranno comunque garantire il rispetto delle prescrizioni connesse alla sicurezza contemplate dai Regolamenti nazionali delle citate organizzazioni, anche in caso di manifestazioni non competitive.

Articolo 3

L'Autorità Marittima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far disputare una regata od una manifestazione, con comunicazione anche verbale al Comitato Organizzatore, per motivi di sicurezza ed in caso di comunicazioni concorrenti per la stessa area e lo stesso giorno.

Il diniego alla disputa delle manifestazioni potrà altresì avvenire nel caso in cui i comitati di regata non si siano attenuti alle disposizioni della presente ordinanza.

Articolo 4

La presente ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima a garanzia della sicurezza della navigazione, non esime il Comitato organizzatore dell'evento dal munirsi di ogni

altro provvedimento autorizzativo eventualmente previsto dalla normativa vigente in capo ad altri Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni, direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Articolo 5

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e delle altre Leggi speciali, in relazione alla fattispecie dei reati commessi

Inoltre, i contravventori sono ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.

L'Ordinanza n.22/2008 del 08/05/2008 citata in premessa è abrogata.

Chioggia, 28/03/2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

(DENOMINAZIONE DEL SODALIZIO NAUTICO)

Alla Capitaneria di Porto di Chioggia
PEC: cp-chioggia@pec.mit.gov.it
tecnica.cpchioggia@mit.gov.it

Oggetto: _____.

Il sottoscritto _____ in qualità di Presidente del Comitato organizzatore, documento di riconoscimento _____ n. _____ rilasciato in data _____ (che si allega in copia) - Indirizzo email: _____ tel: _____

DICHIARA

- ☐ CAMPO DI REGATA PERMANENTE AREA SOTTOMARINA
☐ CAMPO DI REGATA PERMANENTE AREA PORTO LEVANTE

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE	Sig. re/ra 
RESPONSABILE SERVIZIO ASSISTENZA	Sig. re/ra 
TIPO DI REGATA / DENOMINAZIONE	
DATA	
ORARIO INIZIO E FINE REGATA	
NUMERO E TIPOLOGIA IMBARCAZIONI	
NUMERO MEZZI DI ASSISTENZA ¹	
CARATTERISTICHE MEZZI ASSISTENZA	
APPARATI DI COMUNICAZIONE	
IDENTITA' ISTRUTTORE FIV	
NUMERO BREVETTO	
SI DICHIARA DI MANLEVARE CODESTA AMMINISTRAZIONE DA EVENTUALI DANNI CAUSATI A PERSONE E/O COSE.	

¹ Si rammenta che i mezzi di assistenza devono essere in ordine con le relative certificazioni di sicurezza e conformi al servizio prestato.

(Firma leggibile)

